

TAGLIACARTE.

1. Con la distribuzione del sesto volume, contenente gli « indici generali », il trattato del De Martino è venuto a compimento nella sua prima edizione (DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, 6 - *Indici generali* [Napoli, Jovene ed., 1972] p. VII-507). — L'inconsueto numero di pagine di indici dà subito il senso della mole di fatica e dell'impegno filologico con cui il lavoro è stato condotto, non solo dall'autore, ma anche e soprattutto da suoi allievi Alberto Dell'Agli, Tullio Spagnuolo Vigorita, Federico d'Ippolito e Stefano Cianci. Dell'encomiabile, disinteressata ed affettuosa collaborazione di questi suoi affezionati amici lo stesso De Martino dà atto nella « prefazione » (p. VII), avvertendo che il volume non dovrebbe recare il suo nome, bensì quello degli allievi che l'hanno compilato. Fra l'altro, l'a. si augura che la pubblicazione degli indici, rendendo più agevole la consultazione dell'opera anche da parte degli « storici, per dir così, puri » contribuisca « a far cadere una separazione artificiosa nel campo delle discipline storiche, che non ha ragione di essere, né per esigenze metodologiche, né per opportunità pratiche ». — Il volume consta delle seguenti sezioni: indice dei nomi (p. 1-10); indice per soggetto (p. 11-39); indice delle fonti (p. 41-475); appendice di « correzioni e aggiunte » (p. 477-503). L'indice delle fonti, articolato in varie parti a sua volta, è caratterizzato dal fatto di non essere una mera elencazione delle citazioni, bensì di contenere rettifiche, richiami, confronti, integrazioni. Di più: esso è opportunamente condotto sulle migliori edizioni critiche delle fonti, di cui, di volta in volta, vengono forniti i dati bibliografici (v., tuttavia, spec. p. 45-52). — Non si può non plaudire all'iniziativa editoriale; e viene spontaneo di augurare all'autore, ora che ha visto portato a termine anche negli strumenti complementari la pubblicazione del trattato che tanto lavoro gli è costato, di poter presto pubblicare una nuova edizione della sua opera, a cui — come egli stesso annuncia — sta già attendendo. [A. G.].

2. Molto approfondito e fine, pur nella sua struttura eminentemente ipotetica, l'ampio studio dedicato da Robert E. A. Palmer alla comunità romana primitiva (PALMER R. E. A., *The Archaic Community of the Romans* [Cambridge, University Press, 1970] p. 328). Il centro dell'attenzione dell'a. è costituito dalle curie che egli identifica con le comunità patrizie precittadine (o extracittadine) venute progressivamente a stanziarsi (via via integrandosi ciascuna nella sua consistenza) ed a convivere pacificamente sul *Septimontium*: del che costituirebbero indizi interessanti, e in certo senso decisivi, le costumanze religiose connesse ancora in epoca storica col sistema curiale (a cominciare dalla festa del *Septimontium*). Rispetto alle curie (il cui totale di 30 è da ritenersi del tutto casuale) le tre *tribus* antichissime altro non sarebbero che una formazione successiva e secondaria dettata essenzialmente da necessità di carattere militare. Della comunità dei *Quirites* l'organismo costituzionale più a lungo conservatosi fu quello dei *comitia curiata*, le cui funzioni originarie dovettero essere originariamente quelle stesse poi esercitate dagli altri e successivi comizi (centuriati, tributi). Ma gli sforzi che i patrizi (i *Quirites*) compirono dopo il 509 a.C. per mantenere intatto questo istituto non furono sufficienti ad evitare che, nel giro di due

secoli, esso perdesse ogni e qualsiasi importanza, a tutto vantaggio della costituzione « centuriata ». [A. G.].

3. L'ampliamento di orizzonti della storiografia romanistica reclama ormai come indispensabile la lettura e la meditazione di opere come quella recentemente dedicata da G. W. Bowersock all'influenza della seconda sofistica nella Roma del II-III secolo d.C. (B. G. W., *Greek Sophists in the Roman Empire* [Oxford, University Press, 1969] p. X-140). Aiuta a capire il libro e ad approfondire l'argomento un acutissimo 'a proposito' di L. CRACCO RUGGINI, *Sofisti greci nell'impero romano*, in *Ath.* 1971, 402 ss. [A. G.].

4. Christian Meier, studioso feracissimo per pagine e per idee, ha raccolto in un volumetto quattro interessanti saggi, in parte inediti e comunque rielaborati, a titolo di introduzione ad una teoria della storia (MEIER CH., *Entstehung des Begriffs « Demokratie », Vier Prolegomena zu einer historischen Theorie* [Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1970] p. 221). Il titolo del libro è dato dal primo saggio (p. 7 ss.), cui fanno seguito un ampio studio sulla guerra civile di Cesare (p. 70 ss.) e più brevi scritti sulla validità attuale della storia dell'antichità (p. 151 ss.) e sulle responsabilità degli storiografi dell'antichità verso il tempo presente (p. 182 ss.). [B. B.].

5. Una monografia sulle *viae publicae* mancava alla letteratura romanistica. Ha provveduto a stenderla, con buona padronanza di tutti gli aspetti della materia, Thomas Pekáry (P. T., *Untersuchungen zu den römischen Rechtsstrassen* [Bonn, Habelt, 1968] p. XII-195). Tre capitoli. Nel primo, sul concetto di *via publica* (p. 1 ss.), si precisano, più che gli elementi univoci per la definizione (per i quali cfr. Ulp. D. 43.8.2.21-22), le ragioni di dubbio circa una concezione precisa dell'istituto da parte dei giuristi romani. Nel secondo (p. 37 ss.) si studiano gli uffici preposti alla costruzione e alla manutenzione delle strade. Nel terzo (p. 91 ss.) si affrontano i problemi del finanziamento e dell'esecuzione dei lavori. Chiude il libro un brevissimo *excursus* sul *cursus publicus*. [A. G.].

6. Con scelta metodologica felicemente inconsueta anche nella più recente storiografia, lo Szramkiewicz ha dedicato la sua attenzione a tutti i governatori delle province dell'epoca augustea, a partire dai governatori di Ottaviano del 31 a.C. in Occ.) (SZRAMKIEWICZ R., *Les gouverneurs de province à l'époque augustéenne. Contribution à l'histoire administrative et sociale du Principat*, Thèse [Paris, 1971] p. 601 + « Annexes »; polic.). Si tratta di circa trecento personaggi, di cui vengono poi fornite notizie prosopografiche (e bibliografiche) individuali nell'appendice. La tesi si articola in due parti. La prima è dedicata allo studio delle strutture amministrative (la scelta degli uomini, il livello di reclutamento, i legami di certe famiglie con determinate province e l'assoluta esclusione di altre famiglie dal governorato, l'esperienza richiesta, le « équipes » che coadiuvavano i governatori, la gerarchia tra le varie province e i vari governorati, la durata delle funzioni, le ricompense e gli onori accordati durante l'esercizio delle funzioni o al ritorno a Roma). La seconda, di tipo sociologico, è dedicata agli « uomini » (il valore intellettuale dei prescelti, l'educazione da essi ricevuta, la loro appartenenza a determinati circoli politici o familiari) e al « gruppo sociale » più o meno omogeneo che essi venivano a costituire

(di quel gruppo si studiano talune caratteristiche significanti: la potenza economica, la tendenza alla « chiusura », la mobilità sociale). Le conclusioni (dal punto di vista amministrativo, politico, sociale) sono molto chiaramente esposte a p. 500 ss. [L. L.].

7: Come cambiano i gusti. Molte tra le facezie greche e romane amorosamente trascelte, tradotte e commentate da Quintino Cataudella in un suo elegante volume (CATAUDELLA Q., *La facezia in Grecia e a Roma* [Firenze, Le Monnier, s.d. 1972] p. XXXIV-157) difficilmente farebbero sorridere un contemporaneo, mentre sta in fatto che furono tanto gustate dagli antichi da esserci tramandate anche in apposite raccolte. Tra le battute riprodotte nel libro ve ne sono anche alcune di sapore giuridico; per esempio quella di Cascellio (p. 31, cfr. Quint. *inst. hor.* 6,3,87) che ad un cliente che gli diceva di voler *dividere* una nave rispose, fingendo di non afferrare il senso giuridico della parola: « Così la rovinerai ». Ma sopra tutto interessano le numerose scioccaggini attribuite dal *Philogelos*, una cretomazia forse del sec. III d.C. (cfr. p. XXVI s.), a un personaggio qualificato come *scholastikós*. Chi era questo tipo di imbecille: un maestro di scuola, un pedante o magari un avvocato? Il dubbio sorge dalla lettura del noto libro del Claus, 'Ο σχολαστικός (1965, cfr. in proposito CAS-SOLA, in *Labeo* 13 [1967] 397 ss.), che peraltro non mi sembra citato dal Cataudella. Comunque è il dubbio di un momento. A p. 89 si parla di uno scolastico medio (a un tale che si lamentava di avere mezz'ora di vertigini dopo il sonno rispose: « Svegliati dopo quella mezz'ora »), a p. 112 si parla di uno scolastico sofista (per fare buone orazioni commemorative dei morti le preparava quando questi erano ancora vivi) e a p. 152 di uno scolastico si precisa ch'era maestro di scuola (a un padre che gli annunciava la morte del figlio suo allievo disse: « Con queste scuse impedito ai vostri figli di imparare »). Almeno in sede di facezie, lo scolastico è insomma come ben dice l'a. (p. XXIX), la maschera mostruosa dello scemo integrale. [A. G.].

8. Ai problemi del *metus* negoziale è volta la dissertazione di dottorato dell'olandese A. S. Hartkamp, provvidamente pubblicata in traduzione tedesca (HARTKAMP A. S., *Der Zwang im römischen Privatrecht* [Amsterdam, Hakkert, 1971] p. XV-337). Il primo capitolo (p. 1 ss.) è dedicato al concetto di *metus* negoziale e alla terminologia relativa; il secondo (p. 73) affronta i problemi della rilevanza del *metus* in ordine alla validità del negozio giuridico; il terzo (p. 189 ss.) tratta dei mezzi giudiziari. Forse una ricerca più modernamente impostata avrebbe richiesto l'impianto di tutto il discorso su un'analisi dei mezzi giudiziari e sulle testimonianze giurisprudenziali distinte diacronicamente per autore. Ma tutto questo, anche se in ordine diverso e meno suggestivo, nel lavoro dell'H. non manca. Interessante sopra tutto la tesi (che peraltro andrebbe sottoposta a riesame) circa la divergenza tra Celso, Papiniano e Paolo da un lato (sostenitori del principio *coactus volui*) e, dall'altro lato, Labeone e Ulpiano (sostenitori della nullità del negozio viziato) (cfr. p. 84 ss.). Per quanti appunti si possano muovere alla trattazione, il giovane autore merita lode per il coraggio con cui ha affrontato un tema particolarmente difficile e per la diligenza con cui lo ha trattato in ogni sua parte. [A. G.].

9. Una congrua parte del libro dedicato da E. Holthöfer alla storia giuridica delle parti di cose e delle cose accessorie (H. E., *Sachteil und Sachzubehör im römischen*

und gemeinen Recht [Berlin, De Gruyter, 1972] p. LXIV-219) è presa dal diritto romano (p. 5-84), di cui l'a. mostra una buona conoscenza sia quanto a fonti che quanto a letteratura critica (cfr. anche p. XLVII-LXIV). Di più: proprio sul vasto materiale delle fonti romane l'a. tenta di impiantare una esauriente classificazione « dogmatica » che possa servire anche alla rappresentazione delle esperienze giuridiche moderne. Dopo aver individuato il concetto romano di cosa in ogni possibile oggetto di *dominium* e di diritti reali e dopo aver precisato i confini di quel concetto nella individualità (rispetto alle altre cose) e nell'integrità (rispetto alla sua stessa costituzione interna), il H. (p. 23 s.) passa ad esporre la materia delle cose composte sotto la specie formale nelle « cose integrate », distinguendo tra « erststufige, zweitstufige, drittstufige Integrate ». Segue la teoria delle unità funzionali prive di qualità di cose in senso giuridico (p. 72 ss.) e chiude il tutto un capitoletto appunto di conclusioni (p. 80 ss.). Un gioco ingegnoso, non c'è che dire, ma forse soltanto un gioco. [A. G.].

10. Uno studio completo dei numerosi documenti di quietanza dell'Egitto greco-romano, con particolare riguardo al periodo dalla conquista greca sino a Diocleziano, non può che essere il benvenuto pur dopo le importanti ricerche dello Schwarz, del Pringsheim, del Wolff e di altri. Vi si è dedicato con molta accuratezza H. A. Rupprecht (R. H. A., *Studien zur Quittung im Recht der gräco-ägyptischen Papyri*, n. 57 dei « Münchener Beitr. z. Papyrusforsch. u. ant. RGesch. » [München, C. H. Beck, 1971] p. 127), proseguendo nel filone di ricerche già fruttuosamente aperto, nella stessa collana (n. 51, 1967), con le sue ricerche sul mutuo. Il primo capitolo (p. 3 ss.) è dedicato all'identificazione del materiale documentale, il secondo (p. 58 ss.) attiene alla ricostruzione dei formulari e dei connessi problemi. [B. B.].

11. Ottima la dissertazione, volutamente aliena da intenti sistematici, dedicata da W. EDER ai processi *de repetundis* presillani (Eder W., *Das vorsullanische Repetundenverfahren* [München, 1969] p. 253). Tre capitoli: le procedure anteriori alla *lex Calpurnia* del 149 a.C. (p. 6 ss.); la *lex Calpurnia de repetundis* (p. 58 ss.); la *lex Acilia repetundarum* (p. 120 ss.). Di particolare interesse le pagine dedicate ai processi *ex lege Calpurnia* (p. 74 ss.), al testo della *lex Acilia* (p. 153 ss.), alla dimostrazione del passaggio del processo *de repetundis* da « disciplinare » a penale in senso proprio. [F. F.].

12. Un bel lavoro di analisi, bene informato e altrettanto lodevolmente equilibrato nei giudizi, è stato compiuto da Volker KUNZ nella sua dissertazione dal titolo *Vor- und Rückwirkungen im klassischen römischen Recht* (Freiburg i. Br., 1971, p. 190). Nella prima parte (p. 10 ss.) l'a. ha esaminato uno per uno tutti i casi di vera o asserita efficacia retroattiva al di fuori delle ipotesi di *condicio*; nella seconda parte (p. 117 ss.) egli è passato a studiare gli effetti prodromici (i casi di « Vorwirkung ») dei negozi sotto condizione. Risultati (cfr. p. 168 ss.) tutt'altro che univoci, ma in generale attendibili, che autorizzano la conclusione di una forte arbitrarietà delle dottrine che affermano una radicale differenza tra regime classico e regime postclassico. [F. F.].

13. Chiarissima, non vi è dubbio. Ma non so se altrettanto utile all'insegnamento, ad un insegnamento che non voglia ridursi a poche e scarse nozioni, la recente storia

del diritto romano tracciata dal Söllner (S. A., *Römische Rechtsgeschichte, Eine Einführung* [Freiburg i. Br., Rombach, 1971] p. 204). Bisogna inchinarsi di fronte all'abilità dell'a., che è riuscito a chiudere in duecento paginette, diritto pubblico, storia delle fonti e persino i testi principali con traduzioni relative; tuttavia le inquadrature sono così scarse e il loro succedersi è così rapido, che solo un lettore esperto può apprezzarne il valore, non certo uno studente. La serie « Rombach Hochschul Paperback », di cui il libro fa parte, vuole « die Vorlesung nicht ersetzen, sondern ergänzen », a titolo di « Beitrag zur Weberwindung der Misere an den Universitäten » (così si legge nel risvolto dell'antifrontespizio), d'accordo. Ma gli studenti tedeschi ci vanno tutti all'Università? [A. G.].

14. La politica romana nei confronti dei Cristiani da Nerone a Diocleziano e all'editto di tolleranza del 311 di Valerio: il tema, non nuovo è stato ripreso con analisi sobria e penetrante dal Molthagen (M. J., *Der römische Staat und die Christen im zweiten und dritten Jahrhundert*, n. 28 di « Hypomnemata » [Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1970] p. 132). L'opera, in cinque capitoli, dimostra come alla radice del rescritto di Traiano sia da ravvisare l'impostazione data al problema dei Cristiani da Nerone e si ferma particolarmente, oltre che su Traiano, sui Severi, su Decio, su Valeriano e ovviamente su Diocleziano. [G. G.].

15. Le « Forschungen zur antiken Sklaverei », che furono aperte nel 1967 dall'accurato lavoro dello Chantraine sugli schiavi e i liberti imperiali, si sono arricchite di altri due volumi: KUDLIEN F., *Die Sklaven in der griechischen Medizin der klassischen und hellenistischen Zeit* (Wiesbaden, Steiner, 1968, p. V-46); KIECHLE F., *Sklavenarbeit und technischer Fortschritt im römischen Reich* (1969, eod., p. VIII-188). Sopra tutto interessante il secondo scritto, densissimo di notizie e di idee, nel quale l'a. opportunamente (e persuasivamente) getta molta acqua sul fuoco dell'affermazione corrente, secondo cui la diffusione del lavoro servile avrebbe impedito o fortemente frenato il progresso industriale. La realtà socio-economica del mondo antico e dell'impero romano fu molto meno semplice di come la rappresentavano gli storici di un secolo fa, ma fu anche molto più complessa di come la intendono, su posizioni inverse, certi storici contemporanei. [A. G.].

16. La *Historia Augusta* continua ad essere al centro di rinnovati e approfonditi studi. Nella collana « Antiquitas », serie 4 vol. 7, sono stati pubblicati i contributi di vari specialisti al *Bonner Historia - Augusta - Colloquium 1968-69* (Bonn, Habelt, 1970, p. VIII-381); inoltre R. Syme ha raccolto in volume tutti i suoi saggi relativi alle biografie imperiali della *H. A.* (SYME R., *Emperors and Biography, Studies in the Historia Augusta* [Oxford, Clarendon Press, 1971] p. IX-306), ricollegandosi alla nota tesi (composizione dell'opera intorno al 395 d.C.) sviluppata nel precedente libro su *Ammianus and the H. A.* del 1968 (cfr. *Labeo* 17 [1971] 249). Di particolare interesse per lo studioso della giurisprudenza romana due articoli della prima raccolta: BARNES, *A Senator from Hadrumetum, and three Others* (p. 45-58), in cui si sostiene che delle quattro personalità attribuite per le origini ad Hadrumetum (Salvio Giuliano, Didio Giuliano, Clodio Celsino e Clodio Albino) solo Salvio Giuliano, il giurista, fu veramente di quella derivazione; SYME, *Three Jurists* (p. 309-323), in cui si individuano gli errori relativi alle carriere di Papiniano, Paolo e Ulpiano. [A. G.].

17. *Graeca leguntur*. Sotto questo titolo suggestivo H. E. Troje ci offre una trattazione molto approfondita e fine in ordine all'utilizzazione delle fonti giuridiche bizantine da parte della giurisprudenza del secolo sedicesimo (TROJE H. E., « *Graeca leguntur* », *Die Aneignung des byzantinischen Rechts und die Entstehung eines humanistischen « Corpus iuris civilis » in der Jurisprudenz des 16. Jahrhunderts*, vol. 18 delle « *Forsch. z. neueren Privatrechtsgesch.* » [Köln-Wien, Böhlau, 1971] p. XII-358). Il libro, di tredici capitoli, si divide in due parti: la prima dedicata alla revisione del CIC, resa possibile dalle fitte analisi di critica testuale effettuate dagli umanisti, la seconda (cap. IX-XIII, p. 191 ss.) dedicata ai rinnovati orientamenti dogmatici determinati dalle ricerche di diritto bizantino. [F. F.].

18. Gli storici del principato augusteo non potranno fare a meno di tener conto delle interpretazioni dell'ottavo libro dell'Eneide offerte da G. Binder (B. G., *Aeneas und Augustus, Interpretationen zum 8. Buch der Aeneis* [Meisenheim a. G., Hain, 1971] p. XI-299). Con sicura conoscenza dei fatti e con fine spirito critico, l'a. illustra i passaggi più importanti del famoso libro, avendo particolare riguardo alle figure dello scudo di Enea (p. 150 ss.) ed all'esaltazione di Augusto cui tutto il discorso poetico di Virgilio è dedicato. [A. G.].

19. La ripubblicazione, emendata negli errori di stampa, del manifesto wengeriano dell'« *antike Rechtsgeschichte* » (1927) sarà accolta con viva soddisfazione dai molti che ancora non hanno in biblioteca questo famoso libretto (WENGER L., *Der heutige Stand der römischen Rechtswissenschaft, Erreichtes und Erstrebtes* [München, C. H. Beck, 1970] p. X-111). Non è più il caso di chiedersi se e perchè la battaglia generosamente combattuta dal maestro di Monaco sia stata persa. Essa ha, in ogni caso, validamente contribuito alla decantazione di idee di cui è conseguenza l'attuale modo di intendere (e di discutere) lo studio storico del diritto romano. Dei « *Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte* », di cui il volume del Wengen era il n. 11, il benemerito editore C. H. Beck ha anche pubblicato, in seconda edizione riveduta, il n. 1 (VON DRUFFEL E., *Papyrologische Studien zum byzantinischen Urkundenwesen im Anschluss an P. Heidelberg 311* [1970] p. VII-105) e il n. 39 (SCRAT T. C., *The Reigns of the Ptolemies* [1969] p. VII-43). [A. G.].

20. Steinwenter A., *Die Streitbeendigung durch Urteil, Schiedsspruch und Vergleich nach griechischem Recht*, Heft 8 dei « *Münchener Beitr. z. Papyrusforsch. u. ant. Rechtsgeschichte* » (1925), è stato riprodotto in seconda edizione (München, C. H. Beck, 1971, p. XI-211). A p. 199-203 un'appendice di aggiornamento bibliografico. [G. G.].

21. Chi erano i *regendarii*? Secondo W. Blum, in una sua attenta dissertazione, si trattò, sin dal sec. IV d. C., dell'ufficio preposto al controllo del *cursus publicus* e della sua utilizzazione da parte di coloro che vi erano autorizzati mediante apposite *evectiones* (BLUM W., « *Curiosi* » und « *Regendarii* », *Untersuchungen zur geheimen Staatspolizei der Spätantike* [München, Uni-Druck, 1969] p. VIII-116 ss.). Ma è chiaro che al di sotto delle apparenze ufficiali vi era la sostanza dell'occhiuta polizia segreta degli imperatori: polizia che faceva capo alla *schola* degli *agentes in rebus*, e in particolare a quella sottocategoria di questi funzionari che era denominata dei

curiosi. Tutto un gioco assai fitto di maschere e di volti in cui l'a. si addentra con evidente piacere, comunicando felicemente il suo interesse al lettore. Unico dubbio è che talvolta l'a. sovrapponga rigide ricostruzioni burocratiche ad una ben più articolata e cangiante realtà. Una polizia segreta è di necessità un organismo « camaleontico », ed è opportuno non dimenticarlo mai. [A. G.].

22. La stele arcaica trovata nel 1899 sotto il *lapis niger* nel Foro (*CIL*. 1².1) è stata sottoposta, nel testo bustrofedico pubblicato dal Degraffi (*JLLRP*. 3), ad un nuovo tentativo di lettura e di interpretazione dal diligentissimo e competentissimo Palmer (PALMER R. E. A., *The King and the Comitium. A Study of Rome's oldest Public Document*, Heft 11 di « *Historia-Einzelschriften* » [Wiesbaden, F. Steiner, 1970] p. 53 con 5 fuori testo). L'analisi è svolta parola per parola, dal *rexi* della linea 5 al *qo-[miti-]* della linea 16, e si appoggia sull'analogia con due iscrizioni posteriori: una di Luceria del 315 a.C. (*CIL*. 1².401 = *FIRA*. 3 n. 71 a) e l'altra, ancora successiva, di Spoleto (*CIL*. 1².366 = *FIRA*. 3 n. 71 a). L'a. attribuisce l'iscrizione al sec. VI avanzato, comunque ad epoca successiva alla rivolta di Bruto e Collatino: epoca in cui, avendo acquistato la prevalenza i comizi centuriati in Roma, il *rex sacrorum* sentì il bisogno di difendere da violazioni dei cittadini il luogo del *comitium* in cui si riunivano *ab antiquo* le *curiae*. [A. G.].